

Domicilio fiscale

Via Amerigo Vespucci, 44 25080 Padenghe sul Garda (BS)

C.Fisc. LBRGNN66E01Z614C P.IVA 01926880988

Tassazione degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Legge 205/2017 art.1 (commi 1007-1009)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto due novità in merito agli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La prima novità è che **gli utili percepiti dalle società di capitali, provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, sono **esclusi da tassazione per il 50%**, a condizione che sia dimostrato (anche tramite interpello di cui all'art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR) **l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, **di un'attività** industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. In precedenza tali utili erano integralmente imponibili. Resta ferma la possibilità, per il soggetto controllante residente nel territorio dello Stato (o per le sue controllate residenti percipienti gli utili) di ottenere il credito d'imposta per le imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

La seconda novità attiene al fatto che **non si considerano provenienti da società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato** (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma fruiscono dell'esenzione ordinaria del 95%) **gli utili maturati quando la controllata era white list, anche se al momento della percezione la partecipata è diventata residente in un paradiso fiscale**. Gli utili, inoltre, si considerano prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da regimi fiscali privilegiati.

La nuova regola si applica agli utili percepiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, e maturati in periodi d'imposta precedenti. La disposizione, quindi, sembra avere effetto retroattivo